

Aspetti gestionali e rendicontuali del servizio SRFC

Il Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) poggia su uno speciale sistema di formalizzazione e certificazione (operatori abilitati, metodologia utilizzata, esiti documentali) il cui scopo ultimo è quello di rispondere ad un "diritto" delle persone di ottenere il riconoscimento formale delle competenze acquisite riconducibili appunto alle qualifiche regionali.

Il servizio regionale di formalizzazione e certificazione si definisce con l'acronimo SRFC.

L'abbinamento logico è SRFC – SRQ vale a dire che le competenze acquisite e riconducibili al SRQ sono formalizzabili/certificabili secondo le modalità e le regole SRFC. Ad oggi possono ancora esserci progetti per i quali è previsto il Servizio SRFC ma per mancata disponibilità di EAPQ validati e formati non è possibile attivare la relativa commissione. In questi casi il soggetto attuatore deve comunque realizzare il Servizio di formalizzazione ma può ugualmente fare richiesta motivata di attivazione della commissione d'esame ex legge 845/78.

La procedura d'esame ai sensi ex legge 845/78 è da applicare anche ai progetti formativi nell'ambito del diritto-dovere a completamento nella FP ai quali non si applica il servizio SRFC ancorché progettati secondo l'SRQ.

Il sistema SRFC si caratterizza per specifiche figure professionali:

- esperti di processi valutativi: EPV
- esperti di area professionale e qualifica: EAPQ
- responsabile formalizzazione e certificazione: RFC

Gli EPV e gli RFC sono di norma rappresentati da personale interno dei soggetti attuatori (dipendenti o a contratto), sono validati all'interno di un elenco regionale; possono essere "presi a prestito" da altri soggetti attuatori in caso di assenza all'interno del proprio ente o in caso di incompatibilità di ruoli all'interno del progetto. Al contrario gli EAPQ sono sempre figure esterne al soggetto attuatore e devono risultare iscritte all'interno di un elenco regionale.

Il servizio SRFC è applicato nell'ambito di attività formative o per formalizzare e certificare competenze maturate in contesti lavorativi e/o informali ed è un servizio che comporta diverse fasi e attività, non solo l'esame finale. In particolare:

- fase di richiesta del servizio;
- consulenza individuale (eventuale nel caso di persone inserite in un percorso formativo, sempre prevista nel caso di persone con esperienza);
- registrazione delle evidenze nel dossier di ciascun partecipante o persona con esperienza (documento che, nel caso di percorsi formativi segue tutta la durata del percorso fino al termine della fase di formalizzazione. In tale dossier sono comprese anche le evidenze che comportano credito per il partecipante);
- valutazione delle evidenze del partecipante/persona con esperienza. Nel documento in cui viene registrata tale valutazione sarà esplicitata l'ammissione o meno del candidato alla prova d'esame;
- organizzazione e realizzazione delle prove d'esame.

Tutte queste componenti comportano precise evidenze documentali.

Progetto SRFC e valore maturato

Il SRFC in esito a percorso formativo è tipicamente considerato come progetto non-corsuale associato ad un progetto corsuale all'interno di una medesima operazione. Questo significa che una operazione contenente progetti formativi che portano al conseguimento di un certificato di qualifica o di competenze deve prevedere necessariamente tanti progetti non corsuali (con relativo finanziamento) per le attività SRFC quanti sono i progetti formativi proposti. Altra fattispecie possibile all'interno di una operazione è quella di un progetto SRFC da esperienza lavorativa che deve intendersi progetto anch'esso non-corsuale autonomo rispetto agli eventuali percorsi formativi presenti nella stessa.

Ai fini della determinazione del valore maturato al termine dell'attività il progetto SRFC è da considerarsi "a corpo" non parametrizzato; come tale il finanziamento approvato si intende di norma interamente maturato qualora il servizio risulti interamente e conformemente erogato essendo state realizzate per intero tutte le attività ivi previste. Viceversa il valore maturato si intende pari a zero.

In via del tutto eccezionale, nel caso in cui al termine di un progetto formativo non ci sia nemmeno un partecipante ammesso all'esame finale (esame che non sarà dunque realizzato) il valore maturato del progetto SRFC deve essere commisurato al costo effettivo sostenuto per le attività di formalizzazione (registrazione delle evidenze nei dossier, redazione dei documenti di valutazione pre-esame, eventuali incontri di consulenza offerti agli utenti) precedenti l'esame.

Il riscontro delle evidenze documentali di quanto realizzato per il progetto SRFC (ad esempio i dossier compilati per i partecipanti nonché le documentazioni relative all'esame) rappresenta la condizione per dimostrare la realizzazione e la conclusione del servizio. Tale documentazione è consultabile sul SIFER nel modulo Certificazioni e Repertorio.

Monitoraggio gestionale SIFER

Il singolo progetto SRFC deve essere descritto nel formulario SIFER appositamente predisposto e gestito in forma unitaria senza l'esplicitazione delle relative fasi di attuazione (segue figura esemplificativa dell'applicativo per un singolo progetto SRFC).

Progetto SRFC						
<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No						
Numero	Protocollo	Titolo Fase	Data inizio	Data fine	N° progetto SRFC	GG uomo
1		Progetto SRFC	01/01/2009	30/06/2009	1,00	25,00

Non è inoltre richiesto il monitoraggio dello stato d'avanzamento intermedio del progetto. E' tuttavia necessario richiedere la comunicazione di data di avvio progetto. La data di avvio del progetto SRFC può corrispondere in via ordinaria con l'avvio del progetto corsuale corrispondente. La data termine effettiva è definita in via convenzionale corrispondente alla data finale dell'esame ed è come tale ricavabile informaticamente dall'apposita sezione di SIFER (modulo Certificazione).

Il Soggetto Attuatore ha tempo 60 gg per ultimare la compilazione nel SIF-ER dei dati richiesti dal Modulo Certificazione, compresa la repertoriazione e l'archiviazione digitale dei certificati firmati.

Nella citata sezione SIFER saranno disponibili e consultabili, in formato digitale, sia i documenti di valutazione delle evidenze e della prestazione, sia i verbali di esame, sia i Certificati finali che rappresentano le informazioni di riferimento per rilevare la effettiva e conforme realizzazione del Servizio.

La conformità amministrativa di realizzazione di un progetto SRFC è garantita dal processo di implementazione degli adempimenti di esame che il Soggetto Gestore è tenuto a seguire utilizzando l'apposito applicativo SIFER in modalità web. Gli uffici competenti per i controlli di gestione della PA sono in ogni caso sempre tenuti a verificare direttamente la natura dei certificati repertoriati nell'applicativo web assicurandosi che gli stessi siano stati scansionati a seguito della firma in originale.

Ammissibilità delle spese SRFC

I massimali della Commissione SRFC sono contenuti nella la DGR 1467/07 e richiamati dalla DGR 140/08 (invariata nella revisione DGR 105/2010), sono previsti per la sola figura dell'EAPQ e sono i seguenti:

200 euro Commissario EAPQ

250 euro Presidente EAPQ

Tali valori sono da intendersi al netto di oneri a carico dell'impresa.

I gettoni di partecipazione previsti per l'esame indicati nella DGR 140/08 e confermati nella DGR 105/2010 (129 euro commissario, 193 euro presidente) si riferiscono e continuano a restare in vigore per l'esame ex. L.845/78 e non si applicano alla Commissione d'esame SRFC.

Per tutte le fattispecie di prestazione SRFC non rappresentate dal citato gettone d'esame (valido per il solo intervento dell'esperto EAPQ) i massimali di costo di riferimento devono intendersi quelli in vigore per il personale tecnico caratteristico della formazione. Per tali fattispecie si fa sempre riferimento al contratto ed alle registrazioni ufficiali (verbali/time-sheet) da cui si desuma l'impegno effettivo su base oraria (nella DGR 105/2010 sono stati aggiunti massimali su base giornaliera basati su una durata media della prestazione giornaliera di 8 ore).

I costi diretti del progetto SRFC devono essere imputati tutti nella voce di spesa "B2.5 Esami".

Nella DGR 105/2010 detta voce è stata ridenominata come "B2.5 Esami e Sistema SRFC". Con riferimento a tale voce la citata delibera ha inoltre introdotto la disposizione secondo cui una economia di spesa non può essere compensata da maggiori spese su altre voci; tale disposizione è applicabile sulle operazioni approvate a seguito dell' entrata in vigore della DGR 105/2010.

Per tutto ciò che concerne la quantificazione del lavoro prestato dal personale per le attività SRFC è necessario ricorrere ai time-sheet.

Particolarità: a fronte di una prestazione personale dell'esperto EAPQ iscritto nell'elenco può darsi luogo anche a fatturazione da parte della società di appartenenza (socio, dipendente). La stessa dovrà intendersi prestazione di carattere personale a tutti gli effetti, pertanto rendicontabile a costo reale e comunque nei limiti dei massimali previsti dalle disposizioni.